

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE - ANCONA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^

PER:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
1. CONSORTI	MIRIA	CNSMRI65H53H769C
2. GIORGETTI	KATIA	GRGKTA74M51E690O
3. IAVARONE	MASSIMO	VRNMSM67A31L628A
4. MARCOZZI	MARIA REBECCA	MRCMRB74M46A462J
5. MOGETTA	SAMUELA	MGTSML73C68E783P

Tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) del foro di Roma, come da mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indicano i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrenti-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (00153) – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE (C.F. 80007610423)**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, con sede in Via XXV Aprile 19 (60100), Ancona, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona ed ivi elettivamente domiciliati in Corso Mazzini n. 55 (60100), Ancona, con notifica PEC al seguente indirizzo: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistenti-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: SILVIA DI NICOLANTONIO, residente in XXXXXXXXXX

[REDACTED]);

^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Dell'Avviso M.I.M. – U.S.R. per le Marche prot. n. 322 del 14.02.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti;
2. Dell'Avviso prot. n. 558 del 19.03.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha reso noto il calendario dello svolgimento della prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti;
3. Dell'Avviso prot. n. 645 del 08.04.2025 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha disposto la pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale in data 08.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti;
4. Dell'Avviso prot. n. 667 del 11.04.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha disposto la pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale in data 11.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti;
5. Dei provvedimenti impliciti, di data e protocollo sconosciuti, di non ammissione dei ricorrenti alla prova orale del concorso *de quo*;
6. Dei giudizi negativi comminati ai ricorrenti in relazione alla prova scritta sostenuta, che hanno cagionato il loro mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche;
7. Del verbale della riunione del 14.02.2025 di scioglimento dell'anonimato, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per i ricorrenti;
8. Del verbale del 16.01.2025 di approvazione della griglia di valutazione della prova scritta, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti;

9. Dei verbali di correzione e valutazione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti, acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per i predetti;
10. Dei Verbali di aula relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti, acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte loro lesiva;
11. Di tutti i verbali acquisiti mediante accesso agli atti, nella parte in cui vi hanno preso parte Commissari versanti in situazione di incompatibilità;
12. Della Nota M.I.M. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 73805 del 26.03.2025 e dei relativi allegati con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha trasmesso, in riscontro all’istanza di accesso agli atti formulata, copia dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico dei quesiti della prova scritta e relativo collaudo, nonché copia del verbale di estrazione in piattaforma CINECA, nella parte lesiva per i ricorrenti per violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità;
13. Dei verbali n. 1 del 17.10.2024, n. 2 del 23.10.2024, n. 3 del 25.10.2024 e n. 4 del 25.10.2024, acquisiti mediante accesso agli atti, con i quali il Comitato Tecnico Scientifico ha proceduto al collaudo dei quesiti costituenti la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti in quanto in violazione del D.P.R. n. 487/1994;
14. Del verbale del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 179033 del 28.10.2024, trasmesso in riscontro all’istanza di accesso agli atti di cui al prot. n. 73805 del 26.03.2025, recante l’extrazione dei quesiti della prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti in quanto in violazione del D.P.R. n. 487/1994;
15. Per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 2788 del 18.12.2023 recante bando di indizione del *“Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”* nella parte in cui, all’art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e di superamento della prova scritta;
16. Per quel che occorrer possa, del D.M. 13.10.2022 n. 194 recante *“Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”* nella parte in cui, all’art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e superamento della prova scritta;
17. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli

interessi dei ricorrenti e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all'art. 10 del concorso *de quo* per la regione Marche.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

I ricorrenti sono tutti candidati al concorso ordinario per Dirigenti Scolastici di cui al Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2788 del 18 dicembre 2023, indetto per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, in attuazione del Decreto 13 ottobre 2022 n. 194 del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (*cf. doc.ti 1 - 2: D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023; D.M. n. 194 del 13.10.2022*).

L'art. 3 rubricato "Organizzazione del concorso e determinazione del contingente", prevedeva quanto segue:

<<1. La procedura concorsuale indetta con il presente bando nazionale, si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale esclusivamente presso gli USR che hanno posti da mettere a concorso, individuati nella tabella al successivo comma 4. 2. Ciascun USR è responsabile della procedura e cura l'organizzazione del concorso, inclusa l'eventuale prova preselettiva di cui al successivo articolo 6. In particolare, l'USR nomina le Commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dal precedente articolo 2, comma 6. 3. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale per la presente procedura ordinaria di reclutamento è determinato in n. 587 posti complessivi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e in relazione all'autorizzazione di cui al DPCM 3 ottobre 2023, registrato con n. 2839 alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023. 4. Il contingente complessivo indicato al precedente comma 3 è ripartito a livello regionale come indicato in tabella, secondo i dati risultanti ai sistemi informativi del Ministero alla data del presente bando, fatti salvi gli esiti della annuale mobilità interregionale ordinaria prevista dal vigente CCNL relativo al personale dirigente scolastico dell'Area Istruzione e Ricerca e l'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. 5. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento delle prove concorsuali sono rese note mediante appositi avvisi, con valore di notifica a tutti gli effetti, da pubblicarsi sul sito internet di ciascun USR competente nonché sul Portale INPA.

Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6. I candidati devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame per ciascuna prova di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché ricevuta attestante il versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 3 del presente bando. 6. Le prove scritte di cui al presente bando si svolgono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento delle prove, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle medesime, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, gli USR procedono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 e articolo 13, comma 2 del DPR. 7. Le prove previste dal presente bando non possono aver luogo nei giorni di festività religiose nonché nei giorni festivi nazionali come disciplinato dall'articolo 7, comma 2 del DPR. 8. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una delle prove nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 9. La vigilanza durante le prove di cui al presente bando è affidata dall'USR secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 5 del DPR. 10. I programmi concorsuali sono indicati all'articolo 7, comma 2 del DM>>.

Il concorso, bandito a livello nazionale, si svolge pertanto in tutte le sue fasi a livello regionale.

Nello specifico, per la regione Marche di partecipazione dei ricorrenti, venivano messi a bando 14 posti.

I ricorrenti, ammessi alla procedura concorsuale, superavano la prova preselettiva prevista dall'art. 6 del Bando e venivano ammessi a sostenere la prova scritta, calendarizzata a livello nazionale per la data unica del 30.10.2024.

L'art. 7 del bando regolava le modalità di svolgimento della prova scritta, così prevedendo:

<<1. La prova scritta, predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) del DM, si svolge mediante l'ausilio di mezzi informatizzati con identiche modalità in ciascuna sede individuata nell'USR presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione.

2. La prova scritta ha la durata di 180 minuti e consiste in cinque quesiti a risposta aperta, vertenti sugli ambiti di cui all'articolo 7, comma 2 del DM, e in due quesiti in lingua inglese di cui

al comma 3 del medesimo articolo. Ciascuno dei due quesiti in lingua inglese è strutturato in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati almeno di livello B2 del CEFR. Al termine dei 180 minuti il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può modificare il contenuto della propria prova.

3. Ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta può vertere su un singolo ambito disciplinare ovvero su più ambiti disciplinari tra quelli indicati all'articolo 7, comma 2 del DM.

4. Nel corso della prova scritta, i candidati non possono comunicare tra loro e possono utilizzare, esclusivamente, leggi e atti aventi forza di legge, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non devono riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti manoscritti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresì ammessi telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

5. Per la valutazione della prova scritta le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti. A ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta della prova scritta, la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

6. I quadri di riferimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) del DM, in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, sono pubblicati sul sito internet del Ministero, sul sito dell'USR nonché sul Portale INPA, prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta.

7. Terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni da parte delle Commissioni esaminatrici, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, ciascun USR rende noto a ciascun candidato il

voto conseguito nella prova scritta e pubblica l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, garantendo la tutela dei dati personali degli stessi.

8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono dal competente USR convocazione con indicazione di data, sede e orario di svolgimento.>>.

In prossimità dello svolgimento della prova scritta, il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava i quadri di riferimento e le istruzioni per i candidati (*cfr. doc.ti 3- 4: **Quadri di riferimento prova scritta; Istruzioni candidati***).

In data 30.10.2024 i ricorrenti si recavano presso le sedi assegnate per lo svolgimento della prova scritta, secondo le indicazioni fornite dal Ministero resistente.

In tale sede, si evidenziano già nella presente esposizione dei fatti le irregolari modalità di svolgimento della prova scritta, che è stata caratterizzata da una palese violazione del principio dell'anonimato.

• **RICOSTRUZIONE IN FATTO DELLE MODALITÀ DI CONSEGNA DEI CODICI ANONIMI AI CANDIDATI.**

Nella fase immediatamente precedente l'avvio della prova scritta, i candidati venivano identificati e, proprio in tale sede, contestualmente alla dichiarazione del proprio nominativo, veniva loro assegnato il codice segreto non celato ed immediatamente visibile ai componenti della Commissione.

Le istruzioni per i candidati pubblicate sul sito istituzionale del Ministero prevedevano, con riferimento alla fase di identificazione, che ad ogni candidato veniva consegnato in primo luogo il proprio modulo anagrafico.

Con riferimento al codice anonimo, veniva così previsto: *<<A ciascun candidato verrà inoltre fatto estrarre un modulo contenente un codice anonimo, che gli sarà quindi consegnato. Lo scopo di questo codice anonimo è duplice. Il primo è quello di disaccoppiare la prova dall'identità del candidato che la svolge. Il secondo è quello di assicurare la non ripudiabilità della prova. Al candidato verrà consegnata una bustina internografata nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la bustina>>.*

Le istruzioni operative indicavano espressamente la consegna di un "modulo", che all'interno avrebbe dovuto contenere il detto codice anonimo, presumibilmente celato.

Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie, considerato che la consegna del detto codice non avveniva all'interno di alcuna busta, essendo consegnato a mano o talvolta estratto da urne visibili a tutti i candidati.

Il codice, pertanto, che doveva rimanere "segreto", in realtà veniva consegnato ai candidati in modo palese dal Comitato di vigilanza, tale da poter abbinare sin prima dell'inizio della prova scritta il codice al singolo candidato.

Il codice, consegnato dal Comitato di vigilanza, non poteva pertanto definirsi "segreto", considerato che la consegna del predetto avveniva contestualmente all'identificazione del candidato e rendeva pertanto già possibile l'associazione del codice al candidato prima dell'espletamento della prova scritta.

A differenza di altre procedure concorsuali, nelle quali il codice segreto veniva consegnato in busta chiusa, nell'ambito della prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 i codici anonimi erano visibili a tutto il comitato di vigilanza e, per tali motivi, idonei a rivelare l'identità dei candidati già in un momento precedente l'avvio della procedura di scioglimento dell'anonimato.

La condotta dell'Amministrazione resistente è pertanto palesemente lesiva del principio dell'anonimato, considerato che lo scioglimento dell'anonimato doveva avvenire esclusivamente nella riunione a ciò deputata, circostanza non verificatasi nel caso di specie, considerato che il comitato di vigilanza ha apertamente violato tale principio già precedentemente l'avvio della prova scritta.

La violazione perpetrata dall'Amministrazione in danno dei candidati alla prova scritta *de qua* è notevole ed ha pregiudicato il loro diritto allo svolgimento di una prova di concorso trasparente.

Con Avviso prot. n. 322 del 14.02.2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche pubblicava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, dal cui novero venivano esclusi gli odierni ricorrenti, i quali apprendevano solo in tale sede di non aver superato la prova scritta per mancato superamento della soglia di 70/100 (*cfr. doc. 5: Avviso M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 322 del 14.02.2025*).

Con successivo Avviso prot. n. 558 del 19.03.2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche rendeva note le date di convocazione della prova orale, calendarizzata dal giorno

08/04/2025 al 18/04/2025 (*cfr. doc. 6: Avviso M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 558 del 19.03.2025*).

Con successivi avvisi pubblicati sul sito istituzionale, il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche pubblicava l'elenco dei candidati che avevano sostenuto la prova orale in data 08/04/2025 e 11/04/2025 e i relativi punteggi conseguiti (*cfr. doc. ti 7 - 8: Avviso M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 645 del 08/04/2025; Avviso M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 667 del 11/04/2025*).

Gli odierni ricorrenti, essendo venuti a conoscenza del mancato superamento della prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici per cui è causa, trasmettevano un'istanza di accesso agli atti, al fine di prendere visione della valutazione del proprio elaborato e di tutti gli atti della procedura.

L'Amministrazione resistente, in parziale riscontro di quanto richiesto, trasmetteva i seguenti atti (*cfr. doc. 9: Riscontro accesso atti candidati*):

- Copia dell'elaborato della prova scritta sostenuta;
- Copia della scheda di valutazione della prova scritta sostenuta;
- Copia del verbale della riunione del 14/02/2025 di scioglimento dell'anonimato;
- Copia del verbale della riunione del 16/01/2025 di approvazione dei criteri di valutazione della prova scritta;
- Copia del verbale di aula di svolgimento della prova scritta;
- Registro operativo della commissione in fase di correzione delle prove.

Pur tuttavia, non veniva trasmessa copia della documentazione relativa alla gestione informatica della procedura concorsuale.

Dalla analisi degli atti forniti dall'Amministrazione resistente sono emerse numerose incongruenze ed anomalie in sede di svolgimento della prova scritta, a partire dal momento dello scioglimento dell'anonimato sino alle irregolarità evidenziate in fase di correzione degli elaborati.

Lo svolgimento della prova scritta è stato caratterizzato da evidenti anomalie tali da dover essere portate all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio, per le motivazioni esposte nel prosieguo del presente atto.

Sulla base delle illegittimità riscontrate i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, ricorrono innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. adito chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.M. N. 194/2022. ECCESSO DI
POTERE PER SVIAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il presente motivo di censura si evidenzia all'Ill.mo T.A.R. adito la mancanza di trasparenza in relazione alla formulazione ed estrazione dei quesiti da somministrare ai candidati.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.M. n. 194/2022:

<<...2. Il Comitato tecnico-scientifico: a) predispone i quesiti, in numero pari a tre volte il numero dei candidati, da cui si estraggono a sorte i quesiti da somministrare il giorno dello svolgimento della prova scritta; b) redige i quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 7, comma 1, e quelli a risposta multipla di cui all'articolo 6, comma 6, ovvero valida i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione può essere demandata dal Ministero a soggetti esterni; c) redige i quesiti a risposta chiusa in lingua inglese di cui all'articolo 7, comma 3; d) definisce i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, da pubblicarsi prima dello svolgimento delle prove...>>.

L'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994 così sancisce: *<<1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati....>>.*

La Commissione si sarebbe dovuta attenere alle disposizioni di legge sopra richiamate e pertanto avrebbe dovuto predisporre i quesiti in numero pari a tre volte il numero di candidati, da sorteggiare contestualmente alla prova e pertanto “prima dell'inizio delle prove concorsuali”.

In mancanza di trasparenza in ordine alla predisposizione dei quesiti e al relativo sorteggio, la Scrivente difesa trasmetteva un'istanza di accesso agli atti al fine di estrarre tutti i verbali del Comitato Tecnico Scientifico recanti la scelta, somministrazione ed estrazione dei quesiti (*cfr. doc. 10: Istanza di accesso agli atti CTS*).

Con Nota prot. n. 73805 del 26.03.2025 che in tale sede si impugna, il Ministero dell'Istruzione e del Merito forniva riscontro a quanto richiesto, trasmettendo quanto segue (*cfr. doc. 11: Nota M.I.M. prot. n. 73805 del 26.03.2025 e allegati*):

1. Copia dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico dei quesiti costituenti la prova scritta ai sensi dell'art. 10 del D.M. 13.10.2022 n. 194 e relativo collaudo;
2. Copia del verbale di estrazione in piattaforma informatica CINECA, a cui hanno avuto accesso telematicamente i candidati il giorno della prova, dei quesiti da somministrare il giorno dello svolgimento della prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici (DDG n. 2788/2023).

Con riferimento al punto n. 1), il Ministero resistente trasmetteva i verbali della sessione n. 1, 2, 3 e 4 tenutesi rispettivamente nelle date del 17.10.2024, 23.10.2024 e 25.10.2024.

Come emerge dal verbale n. 179033 del 28.10.2024, l'estrazione dei quesiti da somministrare il giorno di svolgimento della prova avveniva nella medesima data, mediante accesso alla piattaforma CINECA alle ore **11:10** ed estrazione dei relativi quesiti, poi somministrati a ciascuna commissione esaminatrice.

La seduta veniva sciolta in data 28.10.2024, alle ore **11:20**.

Il verbale in atti dimostra chiaramente che i quesiti venivano collaudati a partire da più di dieci giorni precedenti lo svolgimento della prova, per essere poi estratti due giorni prima della stessa, in un lasso temporale di **dieci minuti**.

Le tempistiche esigue per l'estrazione dei quesiti dimostrano come la procedura di estrazione dei predetti poteva e doveva avvenire il medesimo giorno di svolgimento della prova, non essendovi alcuna necessità di procedere a tale adempimento nelle 48 ore precedenti l'avvio del concorso.

Non si comprende peraltro come, sia nella fase di collaudo che in quella di estrazione dei quesiti, erano presenti i referenti del Consorzio CINECA e non già testimoni ad assistere alle dette procedure amministrative.

Il Ministero è incorso in aperta violazione di legge, laddove il D.P.R. n. 487/1994 prescrive chiaramente l'obbligatorietà della scelta della traccia "da sottoporre ai candidati ... tramite sorteggio da parte di almeno due candidati", circostanza nel caso di specie non verificatasi.

La condotta della resistente Amministrazione è carente di trasparenza ed imparzialità, tenuto conto che il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe dovuto procedere all'estrazione dei suddetti quesiti in prossimità della prova e, pertanto, poche ore prima dell'avvio della procedura nella medesima data del 30.10.2024, in presenza di testimoni, come previsto per legge.

In tal modo, vi sono fondati dubbi che sia venuta meno la segretezza degli atti concorsuali, considerato che tutte le commissioni esaminatrici erano a conoscenza dei quesiti estratti per la prova ben due giorni antecedenti l'avvio della procedura.

Tale circostanza è stata portata altresì all'attenzione di un'interrogazione parlamentare, ove è stato rilevato quanto segue: <<... rendere ancora più torbida la situazione, c'è un'indiscrezione che sta facendo il giro dei social: pare che le tracce della prova scritta siano state inviate dal Cineca agli uffici scolastici regionali ben 48 ore prima del loro svolgimento; se queste voci trovassero conferma, ci si troverebbe di fronte a una gestione della selezione quantomeno discutibile, che mette in dubbio la trasparenza dell'intero concorso;...>> (cfr. doc. 12: **Interrogazione parlamentare**).

Non vi è pertanto alcuna certezza in ordine alla "segretezza del contenuto dei quesiti estratti", considerato che le modalità di collaudo ed estrazione delle domande dimostrano chiaramente come la resistente Amministrazione abbia adottato criteri contrastanti con i principi di trasparenza ed imparzialità.

La prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici si è dunque tenuta sulla base di quesiti collaudati ed estratti all'esito di una procedura che contrasta apertamente con le disposizioni applicabili *de qua*, tenuto conto delle illegittimità correlate sia al momento dell'estrazione dei quesiti che all'assenza di testimoni all'interno dell'aula.

Sulla base della presente censura, considerato che la prova scritta si è tenuta sulla base di quesiti estratti in contrasto con il D.P.R. n. 487/1994, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. adito di Voler disporre, in accoglimento del ricorso, la riformulazione dei predetti alla presenza di testimoni e in prossimità della prova scritta, da ripetere in considerazione delle illegittimità rilevate.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, PUBBLICITÀ E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.

La resistente Amministrazione è incorsa nella violazione del principio dell'anonimato sin dalla fase precedente lo svolgimento della prova scritta del concorso *de quo*.

Secondo le indicazioni operative diramate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, a seguito dell'identificazione dal candidato, quest'ultimo era chiamato ad estrarre da un'urna – contenente un numero di codici anonimi pari a tre volte i candidati nell'aula - il proprio codice anonimo, da riporre poi nella busta internografata unitamente alla scheda anagrafica.

Pur tuttavia, ai candidati veniva consegnato, prima dell'avvio della prova scritta, un codice anonimo che veniva associato al codice nominativo, attraverso la consegna di un foglietto da parte della commissione esaminatrice.

Come esposto nella parte in fatto, il codice anonimo, che avrebbe dovuto essere segreto e garantire pertanto l'anonimato, veniva consegnato dinanzi a tutta la commissione a ciascun candidato, consegna alla quale assistevano peraltro tutti i partecipanti alla prova, i quali venivano chiamati di volta in volta ad identificarsi dinanzi la commissione.

Dunque, già nella fase precedente l'avvio della prova scritta, la commissione esaminatrice che consegnava i codici anonimi ai singoli candidati era ben a conoscenza della corrispondenza tra questi ultimi e il rispettivo nominativo.

Si consideri che, a differenza del concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, il numero di candidati alla procedura *de qua* convocati in ciascuna aula era esiguo, **sino ad un massimo di 15**

candidati, circostanza che rendeva più che agevole da parte della commissione esaminatrice associare il codice anonimo a quello nominativo.

Se solo si analizza il contenuto dei verbali di aula forniti dalla resistente Amministrazione in riscontro alle istanze di accesso agli atti, non vengono rese note le modalità di assegnazione dei codici anonimi ai candidati precedentemente l'avvio della prova scritta, essendo dichiarato nel verbale la sola "identificazione dei candidati".

Ciò in quanto tale adempimento avveniva – in contrasto con il principio dell'anonimato – in fase di identificazione dei candidati, ove ciascun nominativo veniva così inevitabilmente associato ad un codice identificativo, che avrebbe dovuto essere invece segretamente custodito all'interno di una busta chiusa e solo così consegnato a ciascun candidato.

Dai verbali di aula depositati in atti, risulta osservata la seguente scansione temporale:

- Identificazione dei candidati mediante esibizione del documento di identità e del codice fiscale: **in tale fase è avvenuta la consegna del "foglietto" recante il codice identificativo, a mano da parte della commissione esaminatrice a ciascun candidato e contestualmente alla identificazione e pertanto in associazione al nominativo;**

- Lettura degli adempimenti dei candidati durante lo svolgimento delle prove;
- Avvio delle postazioni d'aula;
- Avvio della fase di riconoscimento dei candidati, all'esito della quale i candidati venivano invitati a prendere posto;
- Firma entrata nel registro di aula cartaceo;
- Consegna dei dispositivi elettronici;
- Lettura delle istruzioni per lo svolgimento della prova scritta;
- Chiusura dell'aula di svolgimento ed avvio della prova.

Non è dato sapere, dai verbali di aula consegnati dalla resistente Amministrazione, in quale momento sia stato consegnato il codice anonimo associato al nominativo.

Circostanza che è stata resa nota dai candidati odierni ricorrenti, i quali hanno dichiarato di aver ricevuto il "foglietto" – non inserito in alcuna busta ma consegnato a mano - contenente il codice anonimo in fase di identificazione, alla presenza di tutti i commissari.

La resistente Amministrazione è incorsa in una manifesta violazione del principio dell'anonimato, tenuto conto che l'avvio della prova scritta è stato preceduto dalla consegna dei codici anonimi associati ai nominativi dei singoli candidati che, dato il numero esiguo di partecipanti in ciascuna aula, erano così facilmente individuabili.

Tale modalità di svolgimento della prova confligge con il principio dell'anonimato nell'ambito delle procedure concorsuali che, sulla base dell'orientamento consolidato della Giurisprudenza Amministrativa, deve seguire determinati criteri.

Il Consiglio di Stato, ai fini della verifica del rispetto del principio dell'anonimato, ha ritenuto rilevanti i seguenti comportamenti da parte di una commissione esaminatrice di concorso: <<[...] - l'annotazione sull'elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, del codice alfanumerico riservato attribuito a ciascuno; codice la cui funzione era quella di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta, mentre alla conclusione della procedura la Commissione si era trovata in possesso di un elenco alfabetico in cui un codice alfanumerico contrassegnante l'elaborato era inequivocabilmente associato al nome del candidato; - il ritiro delle buste e il loro posizionamento nei vari contenitori seguendo l'ordine alfabetico dei singoli candidati, con conseguente possibilità di rintracciare con sicurezza la scatola in cui era stata collocata la prova consegnata da ciascun candidato. 7.2.2.1. In definitiva, la soglia di criticità è stata ritenuta superata per l'astratta possibilità che la presenza di un elenco identificativo e il collegamento al codice del test di ciascun candidato, unitamente alla circostanza che i test erano stato consegnati e ritirati e che le buste erano state conservate in ordine alfabetico, consentissero la rintracciabilità a fini non leciti della scheda-risposta di ciascun candidato. [...]>> (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 7152/2019).

Nella fattispecie *de qua*, la soglia di criticità si ritiene superata in considerazione della possibilità che la presenza dell'elenco identificativo recante i nominativi dei candidati sia collegato al codice anonimo di ciascun aspirante D.S., tenuto conto della consegna di questi ultimi alla presenza di ciascun commissario e contestualmente alla identificazione dei candidati.

Le modalità di svolgimento della prova scritta sono poco trasparenti, tenuto conto che l'inserimento nella medesima busta del codice anonimo e del codice recante il nominativo del

candidato dimostra che all'atto di apertura delle buste la commissione era ben in grado di associare l'elaborato al nominativo del singolo candidato, in aperta violazione del principio dell'anonimato.

Dalle modalità di svolgimento della procedura di scioglimento dell'anonimato non si comprende quale possa essere stato l'iter seguito dalla commissione per l'esecuzione di tale procedura, tenuto conto peraltro delle dubbie modalità di apertura e verifica dei plichi successive alla conclusione della prova.

A ciò deve aggiungersi che dal verbale del 14.02.2025 trasmesso in riscontro all'istanza di accesso agli atti, non sono rese note le modalità di scioglimento dell'anonimato per ciascuna aula, tenuto conto che vi è un generico riferimento per tutte all'apertura del plico e non vi è traccia alcuna né della descrizione del contenuto della busta, né tantomeno dell'associazione del codice identificativo "segreto" al codice fiscale (*cfr. doc. 13: Verbale scioglimento anonimato*).

Infine, si deve considerare che all'interno del verbale sono assenti riferimenti ad eventuali testimoni che hanno assistito alle suddette operazioni, in violazione del principio di pubblicità e trasparenza.

In tutte le procedure concorsuali deve difatti essere garantita la pubblicità in fase di scioglimento dell'anonimato, al fine di consentire ai candidati di poter verificare la legittimità delle operazioni di associazione dei codici anonimi alle prove.

Nell'ambito della prova scritta *de qua*, le suddette operazioni sono state poste in essere esclusivamente dalla Commissione esaminatrice, in assenza di verifica da parte di alcuna autorità di controllo.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE A LIVELLO NAZIONALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA NELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 8, DEL D.M. N. 194/2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 DEL D. LGS. N. 165/2001. DISOMOGENEITÀ DEL CONTENUTO DEI QUESITI RISPETTO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

L'Amministrazione resistente, precedentemente lo svolgimento della prova scritta del concorso *de quo*, rendeva noti i Quadri di riferimento e le istruzioni operative per i candidati (cfr. doc. allegati).

Nei quadri di riferimento, venivano indicate ai candidati le aree tematiche e la normativa di riferimento, al fine di consentire loro lo studio delle materie per lo svolgimento della prova scritta.

Ai sensi dell'art. 7 del bando, quest'ultima consisteva in una prova con cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua inglese strutturati in cinque domande a risposta multipla.

Il comma 5 dell'art. 7 prevedeva espressamente quanto segue in ordine alla valutazione della prova scritta: <<...*Per la valutazione della prova scritta le Commissioni esaminatrici dispongono di 100 punti. A ciascuno dei cinque quesiti a risposta aperta della prova scritta, la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale...*>>.

Il successivo comma 6 specificava: <<...*6. I quadri di riferimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) del DM, in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, sono pubblicati sul sito internet del Ministero, sul sito dell'USR nonché sul Portale INPA, prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta...*>>.

Pur tuttavia, i quadri di riferimento pubblicati non contenevano alcun riferimento in merito alla valutazione della prova scritta, tenuto conto che non era specificata alcuna indicazione in relazione alla ripartizione dei punteggi in ordine ai vari quesiti somministrati ai candidati.

Si evidenzia che i candidati prendevano visione della griglia di valutazione del proprio elaborato solo a seguito del riscontro all'accesso agli atti da parte del Ministero resistente.

Fino a tale momento, non venivano resi noti i criteri di attribuzione dei punteggi in ordine ai singoli quesiti somministrati ove, per ogni quesito, venivano individuati diversi indicatori recanti differenti soglie di valutazione, per un massimo di 80 punti.

Per la prova in lingua veniva assegnato un punteggio massimo pari a 20, per totali 100 punti.

L'Amministrazione resistente, all'interno della griglia di valutazione, ha specificato le voci in base alle quali ha applicato i punteggi per ciascun quesito e i relativi punteggi.

Non si contesta in tale sede la sola circostanza per cui la griglia di valutazione è stata resa successivamente allo svolgimento della prova, ma altresì il fatto che ciascun Ufficio Scolastico

Regionale si è dotato di criteri di valutazione in maniera autonoma, in mancanza di uniformità a livello nazionale da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Come emerge dal Verbale del 16/01/2025 ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti, la griglia di valutazione della prova scritta del concorso in oggetto veniva approvata, per la regione Marche, in data 16/01/2025, in un lasso temporale dalle ore 09:00 alle 18:31, durante il quale venivano effettuati i seguenti adempimenti (*cfr. doc. 14: Verbale 16/01/2025*):

1. Verifica della regolarità dei locali adibiti per la correzione delle prove;
2. Verifica della sussistenza di cause di incompatibilità dei Commissari;
3. Discussione ed approvazione della griglia di valutazione dei quesiti a risposta aperta della prova scritta del concorso D.D.G. 2788/2023 e della relativa scheda di valutazione;
4. Elaborazione del modello di griglia di valutazione.

Dal Verbale emerge che la Commissione ha approvato la scheda di valutazione e la griglia (Cfr. verbale di approvazione griglia di valutazione in atti):

INDICATORE	PUNTEGGIO MASSIMO
Conoscenza e sviluppo della materia oggetto del quesito, e, laddove richiesto, collegamento della tematica con le funzioni, le competenze, le responsabilità del dirigente scolastico previste dall'art. 25 del D. Lgs. 165/2001	6
Inquadramento normativo	4
Aderenza alle richieste del quesito e organizzazione della risposta	3
Correttezza ed efficacia linguistica	3

Per ogni indicatore venivano specificati i punteggi massimi attribuibili e i singoli descrittori recanti le relative valutazioni assegnate, sconosciuti ai candidati sino al momento del riscontro all'accesso agli atti.

Si evidenzia in ogni caso che l'Amministrazione resistente, in fase di pubblicazione della griglia di valutazione della prova scritta della procedura *de qua*, non ha rispettato il criterio di unicità delle valutazioni a livello nazionale tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, trattandosi di concorso nazionale, avrebbe dovuto predisporre una griglia uniforme da diramare a tutti gli Uffici Scolastici Regionali.

Ne è prova la disposizione di cui all'art. 11, comma 8, del D.M. n. 194/2022: <<[...] 8. *Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente, due componenti ed un segretario, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. **La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei vincolanti per tutte le sottocommissioni.** Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale.*>>.

Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie, come ben emerge dal Verbale di approvazione dei criteri di valutazione, dal quale risulta chiaramente assente la predisposizione della griglia di valutazione della prova scritta.

La Commissione si è difatti limitata ad approvare la griglia di valutazione, recante il punteggio attribuibile per ogni singolo indicatore, senza però fissare dei criteri valevoli per tutte le sottocommissioni in sede di correzione degli elaborati.

Da ciò è inevitabilmente conseguita l'ampia discrezionalità demandata a ciascuna regione la quale, in contrasto con l'art. 11, comma 8, del D.M. n. 194/2022, si è autodeterminata attraverso criteri e procedure di valutazione definite in maniera autonoma, a partire dalle diverse tempistiche utilizzate per la correzione degli elaborati.

Si evidenzia in ogni caso che l'Amministrazione resistente non ha rispettato il criterio di unicità delle valutazioni a livello nazionale tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, trattandosi di concorso nazionale, avrebbe dovuto predisporre una griglia uniforme da diramare a tutti gli Uffici Scolastici Regionali.

L'art. 29 del Decreto Legislativo n. 165/2001, in tema di *“Reclutamento dei dirigenti scolastici”*, riconosce che <<...*Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.*>> (cfr. doc. 15: **Decreto Legislativo n. 165/2001**).

Il D. Lgs. n. 165/2001 demanda pertanto al Ministero dell'Istruzione e del Merito la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, disposizione che nel caso di specie non è stata osservata dall'Amministrazione resistente, che ha affidato regionalmente la previsione dei criteri di valutazione della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici.

Si rammenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la procedura concorsuale indetta con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 è di carattere nazionale, ma organizzata a livello regionale.

La regionalizzazione della procedura è pertanto circoscritta alle sole modalità organizzative e non già alla fissazione dei criteri e delle soglie di valutazione che avrebbero dovuto essere predisposte esclusivamente dal M.I.M.

Ma vi è di più!

Il contenuto della griglia di valutazione è palesemente ampliativo rispetto a quanto richiesto ai candidati nei quesiti somministrati.

A conferma di ciò, si osservi il primo indicatore, per il quale è attribuita la più alta votazione in un massimo di 6 punti, che individua i seguenti criteri per l'attribuzione dei punteggi:

<<Conoscenza e sviluppo della materia oggetto del quesito e, laddove richiesto, collegamento della tematica con le funzioni, le competenze, le responsabilità del Dirigente scolastico previste dall'art. 25 del D. Lgs. 165/2001>>.

La valutazione è avvenuta considerando anche il “collegamento” con le funzioni, competenze e responsabilità del dirigente scolastico”, indicazione ultronea ed aggiuntiva rispetto a quanto richiesto dai singoli quesiti.

Si consideri il contenuto dei cinque quesiti somministrati:

1. <<Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico per garantire ai docenti un'adeguata formazione in servizio>>;
2. <<Facendo riferimento al d.i. n. 129/2018, il candidato illustri le competenze e le responsabilità attribuite al dirigente scolastico nell'ambito della gestione amministrativo-contabile, al fine di assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica.>>;
3. <<Il candidato illustri, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico in ordine alla costituzione di una rete di scuole>>;
4. <<Il candidato illustri quali attività del personale docente sono ricomprese nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa, richiamando anche gli aspetti relativi al trattamento economico per la prestazione lavorativa svolta>>;
5. <<Il candidato illustri la disciplina che regola la fruizione dei permessi brevi del personale docente e del personale ATA sia con contratto a tempo indeterminato che determinato>>.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che in tre domande veniva richiesta esplicitamente ai candidati l'elaborazione del quesito alla luce delle funzioni e responsabilità dirigenziali; aspetti questi ultimi che invece non erano espressamente menzionati negli altri due quesiti, per evidente estraneità a quanto richiesto.

Il contenuto del primo indicatore amplia pertanto l'oggetto di valutazione dei due quesiti sopra menzionati, tenuto conto che in tal modo l'Amministrazione resistente ha esteso l'ambito di valutazione al “collegamento della tematica con le funzioni, le competenze, le responsabilità” del D.S., che non era richiesto nello specifico nei due quesiti somministrati.

Tenuto conto della specificità dei due quesiti sopra menzionati, i candidati non avrebbero potuto arbitrariamente ed autonomamente estendere la risposta ad un contenuto non espressamente richiesto;

in caso contrario, avrebbero ottenuto un punteggio minimo in relazione al terzo indicatore “*Aderenza alle richieste del quesito e organizzazione della risposta*”.

Sul punto, a riprova di quanto sopra evidenziato, si porta all’attenzione dell’Ill.mo T.A.R. adito il rilevante dato costituito dalla griglia di valutazione elaborata dall’U.S.R. per la Sardegna.

L’U.S.R. per la Sardegna, in riscontro alle numerose istanze di accesso agli atti pervenute, ha fornito la griglia di valutazione utilizzata ai fini della correzione degli elaborati, dichiarando quanto segue: <<***Considerata la formulazione delle 5 tracce proposte per la prova scritta del concorso, la commissione delibera di adottare distinti criteri di valutazione per i seguenti sottogruppi di tracce: Gruppo 1: T1 – T4 – T5; Gruppo 2: T2 – T3***>> (cfr. doc. 16: *Griglia di valutazione U.S.R. Sardegna*).

Come emerge dalla documentazione in atti, stante la differente predisposizione dei cinque quesiti somministrati ai candidati, l’U.S.R. per la Sardegna ha ritenuto di dover “garantire la necessaria differenziazione valutativa” per i quesiti somministrati, individuando una modalità di correzione diversa dei primi tre quesiti rispetto agli ultimi due e, conseguentemente, richiedenti una valutazione caratterizzata da diversi criteri.

L’U.S.R. per la Sardegna ha ben ritenuto di non poter applicare i medesimi criteri valutativi a tutti e cinque i quesiti, tenuto conto che i primi tre differiscono dagli ultimi due e che pertanto le griglie di valutazione predisposte non sono idonee a garantire una corretta correzione degli elaborati in quanto estremamente generiche.

La documentazione in atti comprova pienamente quanto dedotto in tale sede, ossia la manifesta arbitrarietà demandata a ciascun Ufficio Scolastico Regionale in fase di predisposizione e applicazione dei criteri di valutazione, in contrasto con le disposizioni del Bando.

Tale circostanza ha determinato una serie di discriminazioni in danno dei vari candidati al concorso *de quo* i quali, nella consapevolezza di essere valutati in misura eguale a prescindere dalla regione di partecipazione, all’esito della prova scritta si sono avveduti della valutazione deteriore ottenuta e della applicazione in loro sfavore di criteri di valutazione meno favorevoli rispetto a colleghi che hanno partecipato in altra regione.

La griglia di valutazione per la valutazione della prova scritta, oltre ad essere stata predisposta in violazione del principio di unicità della valutazione a livello nazionale, è caratterizzata altresì da

elementi di valutazione ulteriori e nuovi rispetto al contenuto dei quesiti somministrati, in evidente danno e svantaggio nei confronti dei candidati odierni ricorrenti, i quali si sono visti attribuire un punteggio minore in relazione al primo indicatore nei due quesiti sopra indicati, per le ragioni già esposte.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI IN SEDE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA NELLA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001. VIOLAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Dalla analisi dei verbali di valutazione della prova scritta sostenuta dagli odierni ricorrenti che hanno ricevuto il riscontro all'accesso agli atti, emerge una evidente incongruenza in fase di correzione dei loro elaborati.

La commissione si trovava a dover analizzare e correggere elaborati di una prova scritta articolata in quesiti a risposta aperta, che pertanto richiedevano un'attenzione maggiore rispetto a quella di una prova a quiz.

Stante il contenuto dei quesiti somministrati, di particolare complessità tenuto conto del ruolo messo a concorso, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto fissare preliminarmente dei tempi minimi per la correzione delle prove e pertanto attenersi a tali criteri.

Ciò non si è verificato nel caso di specie, come emerge dal contenuto dei verbali di correzione degli elaborati forniti dall'Amministrazione resistente, ove la commissione non ha indicato le tempistiche utilizzate per la correzione degli elaborati in ciascuna seduta.

Non sono pertanto noti gli intervalli temporali tra la correzione di un elaborato ed un altro, tenuto conto che viene solo indicato il momento di inizio e di chiusura delle operazioni.

Dall'analisi del registro operativo della commissione sono emerse numerose anomalie (*cfr. doc. 17: Registro operativo*).

Vi sono notevoli difformità temporali di correzione (da pochi minuti a oltre un'ora).

A titolo esemplificativo:

- compito n. 36 (candidato Massimo Iavarone visualizzazione ore 12.09 e salvataggio ore 13.14 (65 minuti);

- compito 37 visualizzazione 08.32 e salvataggio 09.01 (29 minuti).

Nel caso di specie, il parametro di correzione utilizzato dall'Amministrazione non è risultato conforme ai principi di imparzialità e parità, nonché di uguaglianza nell'accesso al pubblico impiego, in quanto l'Amministrazione ha arbitrariamente applicato una modalità differenziale di correzione degli elaborati, in violazione dei principi posti a tutela del pubblico impiego.

In particolare, il comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 sancisce, nell'ambito delle procedure di selezione per il reclutamento del personale, che le stesse *“si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e **modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità** e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di **meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle **pari opportunità** tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”*.

La resistente Amministrazione è incorsa in una manifesta violazione di legge, non solo e tanto laddove non ha predeterminato i tempi e i criteri di valutazione della prova scritta, ma altresì in fase di correzione degli elaborati, che sono stati diversamente valutati in un lasso temporale logicamente incompatibile con l'impegno richiesto nell'ambito di una prova scritta di un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente Scolastico.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 LETT. F) DEL D.M. 13.10.2022 N. 194. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARzialità E TERZIETÀ DEI

**MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INGIUSTIZIA
MANIFESTA.**

Con ulteriore motivo di ricorso preme evidenziare che tra i membri della Commissione esaminatrice figurava un componente in condizione di incompatibilità/ conflitto di interessi, il quale non avrebbe potuto essere destinatario di nomina.

Nello specifico, la Prof.ssa Alessandra Rucci intrattiene da anni un rapporto professionale con il candidato Michele Gabbanelli, il quale è presente tra i candidati che hanno superato la prova scritta in data 11/04/2025, peraltro con la votazione di 94/100, finora la più alta tra tutti gli ammessi alla prova orale.

La Prof.ssa Rucci ha pubblicato il 26.01.2021 con il candidato Michele Gabbanelli il libro “Didattica Digitale Integrata”, tuttora in vendita con presumibile riparto dei proventi tra loro.

Ciò emerge anche dalla piattaforma di vendita online Amazon, di cui al seguente link: <https://www.amazon.it/Didattica-digitale-integrata-apprendimento-attivo/dp/8860086582>.

Tra la Prof.ssa Rucci e il candidato Gabbanelli intercorre pertanto da anni un rapporto professionale costante e duraturo, che attesta la sussistenza di un legame e di continuità.

All’atto dell’insediamento quale membro della commissione del concorso ordinario D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, la Prof.ssa Rucci si sarebbe dovuta astenere dall’esercizio di tale funzione, tenuto conto della incompatibilità di cui all’art. 12 del D.M. n. 198/2022, che così prevede nello specifico alla lettera f) tra le “*Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso e alla nomina di componente del Comitato tecnico-scientifico*”:

<< 1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso, nonché' alla nomina quale componente del Comitato tecnico-scientifico:[...] f) avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;[...]>>.

Come ampiamente provato dalla documentazione in atti, tra la Prof.ssa Rucci e il candidato Gabbanelli intercorre un rapporto professionale, che li ha portato a collaborare nella stesura e pubblicazione di un libro.

Non a caso, il candidato Gabbanelli, esaminato dalla commissione composta anche dalla Prof.ssa Rucci, è stato valutato con la votazione quasi massima di 94/100 ed ha superato pertanto brillantemente la prova orale.

Sulla casistica di ipotesi di incompatibilità di membri della Commissione esaminatrice nell'ambito di procedure concorsuali si è espresso l'ANAC che, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, ha precisato quanto segue:

<<[...] il legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato possa essere idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti solo nel caso in cui sia caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità. L'Autorità ha ritenuto rilevante, ai fini della sussistenza di un conflitto di interesse, un rapporto professionale sistematico, stabile e continuo, tale da lasciar presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra il candidato e il commissario (cfr. delibere n. 209 del 1 marzo 2017 e n. 384 del 29 marzo 2017) [...]>> (cfr. doc. 18: Parere ANAC n. 353/2023).

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2408 del 08.03.2023 si è espresso in tale direzione, affermando che: *<<[...] Come sottolineato anche nella sopra richiamata ordinanza di questo Consiglio n. 4456 del 2021 (con la quale, in riforma del provvedimento di primo grado, è stata accolta la domanda cautelare), sebbene debba riaffermarsi il principio giurisprudenziale per cui la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste, deve parimenti evidenziarsi che, nell'applicazione concreta di tale principio, questo Consiglio ha precisato la necessità di tenere conto dei caratteri specifici della collaborazione, al fine di valutarne l'intensità e la protrazione nel tempo e, dunque, l'idoneità a determinare "per il componente della commissione un effetto di incompatibilità a partecipare alla valutazione comparativa di candidati che, con il condizionamento del rapporto preesistente, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale" (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 luglio 2020, n. 4356); la comunanza di interessi (altresi) di vita professionale potrebbe infatti connotarsi per un'intensità "tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale" (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865). 9.1. La verifica in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolta, in concreto, con il dovuto rigore, valorizzando i canoni di*

imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare l'attività valutativa delle commissioni di concorso, dovendosi anche precisare che, ad assumere rilievo, in forza delle generali previsioni dell'art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, sono non solo i conflitti di interessi conclamati ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell'organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale. 9.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, nella fattispecie emergono plurimi elementi che, valutati non singolarmente ma complessivamente, convergono nel senso di ritenere integrata la violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, sia avuto riguardo ai rapporti di collaborazione intercorrenti tra la vincitrice della selezione e i commissari, tra i quali, in specie, la prof.ssa -OMISSIS- sia tenuto conto di ulteriori accadimenti occorsi nello svolgimento della selezione. [...]>>.

Il principio di imparzialità è pertanto in tale sede ampiamente violato, tenuto conto del legame professionale sussistente tra la Prof.ssa Rucci e il candidato Gabbanelli, che integra l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, lett. f), del D.M. n. 198/2022.

Per tali motivi, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'operato della Commissione, che ha operato in composizione illegittima, per la presenza di un membro versante in situazione di palese incompatibilità.

^^^

ISTANZA ISTRUTTORIA

Con la presente istanza si fa seguito alla richiesta formulata in sede di accesso agli atti in relazione alla produzione dei files di log della procedura, richiesta rimasta inevasa dalla resistente Amministrazione.

Con la presente istanza si chiede pertanto al Ministero dell'Istruzione e del Merito di produrre in giudizio tutta la documentazione di causa non consegnata in riscontro all'istanza di accesso agli atti tenuto conto dell'indispensabilità della suddetta documentazione ai fini del presente giudizio e, nello specifico, di Copia dei log relativi all'acquisizione della prova scritta da parte della Commissione e di copia del manuale di elaborazione dei files di log del sistema di correzione degli elaborati scritti.

Ancora, nello specifico, si chiede all'Ill.mo Tribunale Amministrativo di Voler ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'acquisizione in giudizio dei files di *log* relativi alla fase di scioglimento dell'anonimato, in ordine alla quale non sono note le relative modalità di svolgimento, in quanto non specificate nel relativo verbale.

^ ^ ^

Per quanto sin qui esposto i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE - ANCONA

In accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati e ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. per le Marche la ripetizione della prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, previo nuovo collaudo ed estrazione dei quesiti in conformità all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 194/2022 e all'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023;
2. D.M. n. 194 del 13.10.2022;
3. Quadri di riferimento prova scritta;
4. Istruzioni candidati;
5. Avviso M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 322 del 14.02.2025;
6. Avviso M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 558 del 19.03.2025;
7. Avviso M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 645 del 08/04/2025;
8. Avviso M.I.M. – U.S.R. Marche prot. n. 667 del 11/04/2025;
9. Riconcontro accesso atti candidati;

10. Istanza di accesso agli atti CTS;
11. Nota M.I.M. prot. n. 73805 del 26.03.2025 e allegati;
12. Interrogazione parlamentare;
13. Verbale scioglimento anonimato;
14. Verbale 16/01/2025;
15. Decreto Legislativo n. 165/2001;
16. Griglia di valutazione U.S.R. Sardegna;
17. Registro operativo;
18. Parere ANAC n. 353/2023.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 15.04.2025

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura in calce
al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ripetizione della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici, di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, i quali sono stati ammessi a partecipare alla prova orale del concorso *de quo*, per la regione Marche, di imminente svolgimento;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;*

- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i candidati ammessi allo svolgimento della prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 per la regione Marche, attraverso la pubblicazione sull’area tematica del sito web del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Roma, 15.04.2025

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga